

Preso atto di quanto disposto dal Ministero della Salute con decreto del 24 aprile 2013 e successive modificazioni e/o integrazioni, in deroga a quanto previsto dalle Normative Federali per la stagione sportiva 2017/18 e più precisamente alle Norme per tutti i campionati riportate al punto 1.2 - Servizio di primo soccorso; il Consiglio Fipav Modena ha deliberato (data 9 ottobre 2017) con effetto immediato, per tutti i campionati di serie Territoriale, per tutti i campionati di Categoria Maschile e Femminile, per tutti i tornei promozionali e per tutte le manifestazioni del Settore promozionale che si svolgono sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Territoriale di Modena, quanto segue:

- a. tutte le gare organizzate dal Comitato Territoriale di Modena si potranno disputare solo in caso di contemporanea presenza del defibrillatore e dell'addetto all'uso abilitato a norma di legge e dovranno necessariamente essere SOSPESE in tutti i casi in cui per qualsiasi motivo l'addetto all'uso del defibrillatore si debba anche solo temporaneamente allontanare dall'impianto di gioco come pure se il defibrillatore venga spostato dall'impianto o sia inutilizzabile.
- b. E' onere della Società Ospitante segnalare all'arbitro il venire meno della disponibilità del defibrillatore o dell'addetto all'uso.
- c. A fronte di detta segnalazione l'arbitro è tenuto a sospendere la gara fino a che non siano rispettate le norme di legge ovvero: presenza simultanea di defibrillatore e addetto all'uso abilitato. E' altresì possibile la sostituzione dell'addetto con persona abilitata diversa dal precedente e nel caso si autorizza l'aggiornamento del modulo CampRiSoc
- d. Decorsi 30 minuti dalla sospensione, senza che si siano ripristinati i requisiti di legge (presenza simultanea di defibrillatore ed addetto abilitato) l'arbitro interromperà la gara in via definitiva.
- e. L'arbitro è tenuto ad indicare nel rapporto di gara tutti i fatti di cui sopra incluse le eventuali motivazioni fornite dalla Società ospitante nel caso in cui la partita debba essere sospesa per i fatti di cui sopra.
- f. In sede di omologa il Giudice Sportivo potrà acquisire agli atti eventuali documenti e/o memoria difensiva della società ospitante; i documenti dovranno essere inoltrati entro 24 ore dalla sospensione della gara all'indirizzo [giudice@fipav.mo.it](mailto:giudice@fipav.mo.it); una volta esaminati gli atti il provvedimento del Giudice potrà essere sia di ripetizione della gara, nel qual caso si applica quanto stabilito al punto 16 del Comunicato Ufficiale n.1, sia potrà essere la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole con contestuale sanzione pecuniaria da euro 50,00 ad euro 100,00
- g. Gli arbitri non prenderanno parte a sedute di allenamento congiunto se non in presenza di defibrillatore e addetto all'uso abilitato.

Resta ferma ed operante ogni altra norma prevista in materia di Servizio di primo soccorso.

ALLEGATO 1